

## STATUTI SSAS

### Capitolo 1: statuto, scopo, attività

#### Art. 1 Statuto e sede

La Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Berna.

#### Art. 2 Scopo

La SSAS ha per scopo lo studio dei monumenti d'arte e di storia della Svizzera. Per il raggiungimento dei propri obiettivi la SSAS:

- a promuove, in collaborazione con la Confederazione e i cantoni, l'inventariazione scientifica dei monumenti di interesse storico-artistico in Svizzera, pubblica i risultati delle relative ricerche, partecipa alla ricerca e all'insegnamento nel campo della storia dell'arte in Svizzera e incoraggia il ricambio delle nuove leve scientifiche e la formazione continua;
- b stimola nel vasto pubblico la comprensione per il patrimonio architettonico, così come per la conservazione e la tutela degli edifici di interesse storico-artistico e dei loro arredi;
- c cura i rapporti personali e professionali tra i membri a livello regionale e fra le diverse aree culturali della Svizzera.

#### Art. 3 Fondazione per l'incoraggiamento alla ricerca storico-artistica

- 1 Per adempiere lo scopo principale di cui all'articolo 2, lettera a, la SSAS ha costituito una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero che ha come finalità l'incoraggiamento della ricerca nel campo della storia dell'arte in Svizzera.
- 2 La fondazione rappresenta la base istituzionale di un istituto scientifico finalizzato a garantire il conseguimento dello scopo principale della Società.
- 3 Gli organi della fondazione devono essere composti in maggioranza di membri della SSAS.

#### Art. 4 Pubblicazioni a carattere scientifico

Ai sensi dell'articolo 2, la SSAS, la fondazione, o entrambe, pubblicano in particolare:

- a «I monumenti d'arte e di storia della Svizzera» e altri inventari analoghi;
- b guide nazionali, regionali e locali dedicate a monumenti di interesse storico-artistico;
- c studi e ricerche attinenti alla storia dell'arte in Svizzera;
- d una rivista destinata ai membri e al pubblico.

#### Art. 5 Collaborazione scientifica

La SSAS, la fondazione, o entrambe, collaborano con organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, con società mantello attive in campo scientifico, università e istituti di ricerca svizzeri ed esteri.

#### Art. 6 Mediazione e comunicazione

- 1 Allo scopo di raggiungere un vasto pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b, la SSAS si impegna a:
  - a organizzare escursioni, convegni, conferenze ed esposizioni;
  - a<sup>bis</sup> pubblicare una rivista destinata ai membri e al pubblico;
  - b informare regolarmente i media delle sue attività;
  - c elaborare materiali didattici per scuole e altri istituti;
  - d prendere posizione su questioni di fondo relative alla conservazione e alla tutela dei monumenti di interesse storico-artistico.

- 2 La SSAS può coordinare la propria attività di mediazione e comunicazione con istituzioni pubbliche e private che perseguono interessi analoghi.

## **Capitolo 2: Membri**

### **Art. 7 Ammissione**

- 1 Possono diventare membri della SSAS tutte le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto privato e pubblico; la domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto.
- 2 L'Assemblea generale fissa le diverse categorie di membri.

### **Art. 8 Quota sociale**

I membri pagano una quota annua stabilita in funzione della loro categoria di membro.

### **Art. 9 Vantaggi riservati ai membri**

I membri ricevono gratuitamente una rivista della SSAS destinata al pubblico e ai membri; le altre pubblicazioni della SSAS possono essere acquistate a costo ridotto.

### **Art. 10 Altri vantaggi**

I membri hanno diritto a usufruire di condizioni agevolate per le manifestazioni di cui all'articolo 6, capoverso 1, lettera a.

### **Art. 11 Comunicazioni**

I membri ricevono gli inviti alle manifestazioni e le comunicazioni della SSAS.

### **Art. 12 Membri onorari**

La SSAS può conferire la qualità di membro onorario ai membri che si sono particolarmente distinti. I membri onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

### **Art. 13 Delegati cantonali e regionali**

Il Comitato può nominare di sua iniziativa o su proposta di membri residenti nello stesso cantone un(a) delegato(a) cantonale o un(a) delegato(a) regionale, incaricato(a) di reclutare nuovi membri e di curare il contatto tra i membri della SSAS e il cantone o la regione interessati.

### **Art. 14 Cessazione della qualità di membro**

La qualità di membro cessa in caso di dimissioni presentate per iscritto, con effetto a partire dalla fine dell'anno in corso, o in caso di espulsione.

## **Capitolo 3: Organizzazione**

### **Art. 15 Organi**

Gli organi della SSAS sono:

- a l'Assemblea generale;
- b il Comitato;
- c l'Ufficio di revisione.

## Capitolo 4: Assemblea generale

### Art. 16 Convocazione

- 1 Il Comitato convoca i membri all'Assemblea generale ordinaria una volta all'anno.
- 2 Le Assemblee generali straordinarie sono convocate dal Comitato di sua iniziativa o su proposta scritta di almeno 100 membri.

### Art. 17 Compiti

L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:

- a nominare il (la) presidente così come gli altri membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
- b approvare il rapporto annuale d'attività;
- c approvare i conti d'esercizio e prendere visione del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- d dare scarico al Comitato;
- e determinare le categorie di membri e fissare le quote sociali;
- f approvare il budget;
- g nominare i membri onorari;
- h modificare gli statuti.

### Art. 18 Deliberazioni

- 1 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti, con riserva dell'articolo 29, capoverso 1.
- 2 La deliberazione può essere validamente presa solo se l'affare è oggetto dell'ordine del giorno che accompagna la convocazione o è stato presentato per iscritto da un membro al più tardi tre settimane prima della data dell'Assemblea generale.
- 3 Il Comitato può deliberare mediante circolazione degli atti, a condizione che almeno tre quarti dei membri partecipino alla decisione.

## Capitolo 5: Comitato

### Art. 19 Composizione e durata del mandato

- 1 Il Comitato si compone di almeno sette membri e si autocostruisce, fatta eccezione per l'elezione de(la) presidente.
- 2 I suoi membri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 3 Il (la) direttore/direttrice della SSAS partecipa alle riunioni del Comitato con voce consultiva.
- 4 Il Comitato è atto a deliberare quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

### Art. 20 Poteri, compiti, organizzazione

- 1 Il Comitato ha facoltà in qualunque materia e gestire gli affari che per legge o statuti non competono a un altro organo.
- 2 Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:
  - a definire le linee direttive e l'orientamento generale delle attività della SSAS;
  - b rappresentare la SSAS verso l'esterno;
  - c nominare un(a) direttore/direttrice, incaricato(a) della gestione del segretariato e della direzione dell'istituto menzionato all'articolo 3, capoverso 2. Tale nomina deve essere approvata dall'organo supremo della fondazione menzionata all'articolo 3, capoverso 1;
  - d nominare le commissioni e i (le) loro presidenti;
  - e designare il (la) delegato(a) cantonale o il (la) delegato(a) regionale ai sensi dell'articolo 13;
  - f nominare il Consiglio di fondazione ai sensi dell'articolo 3;
  - g redigere il rapporto annuale d'attività;

- h preparare i conti d'esercizio e il budget;
  - i formulare le mozioni relative agli affari dell'Assemblea generale;
  - k sancire l'espulsione di membri.
- 3 La Società è giuridicamente vincolata dalla firma del (della) presidente o di uno(a) dei (delle) vicepresidenti, unita a quella di un altro membro del Comitato o del (della) direttore/direttrice.
  - 4 Il Comitato può emanare uno o più regolamenti che disciplinino l'organizzazione della SSAS e il raggiungimento dei suoi scopi.

#### **Art. 21 Gruppi di lavoro**

- 1 Il Comitato può designare uno o più gruppi di lavoro.
- 2 Se necessario, il direttore/la direttrice partecipa alle riunioni con voce consultiva.
- 3 Il gruppo di lavoro predispone le pratiche per il Comitato e presenta le relative richieste.

### **Capitolo 6: Commissioni**

#### **Art. 22**

- 1 Per sostenere le attività di cui all'articolo 2, lettera a, il Comitato può costituire una o più Commissioni di redazione e una Commissione scientifica.
- 2 I membri e i (le) presidenti delle commissioni sono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 3 I (le) presidenti indirizzano al Comitato un rapporto annuale sull'attività della loro commissione.

### **Capitolo 7: Ufficio di revisione**

#### **Art. 23 Ufficio di revisione**

L'Assemblea generale nomina, per un periodo di tre anni, quale Ufficio di revisione un revisore abilitato.

#### **Art. 24 Revisione**

L'associazione fa svolgere una revisione in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla revisione limitata.

### **Capitolo 8: Finanze**

#### **Art. 25 Conti d'esercizio**

- 1 L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
- 2 I conti annuali sono presentati ai membri insieme al rapporto annuale d'attività.

#### **Art. 26 Risorse**

Le risorse della SSAS sono costituite:

- a dalle quote sociali dei membri;
- b dai contributi della Confederazione, dei cantoni e di altri enti pubblici;
- c da fondi provenienti da fondazioni;
- d da donazioni, legati e altri sussidi.

#### **Art. 27 Responsabilità**

Gli impegni della SSAS sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

## Capitolo 9: Modifica degli statuti e scioglimento

### Art. 28 Modifica degli statuti

- 1 Gli statuti possono essere modificati su proposta del Comitato o di almeno un quinto dei membri della SSAS.
- 2 Le proposte di modifica devono essere esplicitate e motivate per iscritto e sottoposte per l'approvazione alla successiva Assemblea generale ordinaria o straordinaria.
- 3 Le proposte di modifica devono essere inviate ai membri insieme alla convocazione all'Assemblea generale.

### Art. 29 Scioglimento/Fusione

- 1 Lo scioglimento della SSAS o la fusione della SSAS con un'altra persona giuridica possono essere decisi solo con l'approvazione di almeno tre quarti dei membri presenti all'Assemblea generale.
- 2 Una fusione è possibile soltanto con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, che gode di esenzione fiscale in quanto di pubblica utilità e priva di scopo di lucro.
- 3 Nel caso di scioglimento, gli utili e il capitale vengono destinati a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, che gode di esenzione fiscale in quanto di pubblica utilità e priva di scopo di lucro.

## Capitolo 10: Disposizioni finali

### Art. 30

- 1 Questi statuti entrano in vigore con la loro ratificazione da parte dell'Assemblea generale.
- 2 Essi sostituiscono gli statuti del 9 maggio 2015.
- 3 In caso di dubbio, fa fede la versione in lingua tedesca.

Sono stati approvati dall'Assemblea generale il 13 maggio 2017 a Thun.

La presidente: Nicole Pfister Fetz



Il segretario: Dr. iur. HSG Matthias Eppenberger

